

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 270 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari delle Forze Armate per l'anno scolastico 2017-2018.

(GU n.21 del 17-3-2017)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni

e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la lettera M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno 2017;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico 2017-2018;

Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione di una prova preliminare sulla base del numero delle domande pervenute per ciascun concorso;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 710, comma 2, primo periodo del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, foglio n. 2512 - il concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Per l'anno scolastico 2017-2018 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 270 (duecentosettanta) giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito, alla scuola navale militare e alla scuola militare Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di studi:

a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione alle scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:

1) «Nunziatella» di Napoli:

- 3° liceo classico: posti 32 (trentadue);
- 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto);

2) «Teulie'» di Milano:

- 3° liceo classico: posti 32 (trentadue);
- 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto);

b) posti 65 (sessantacinque) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti:

1) 3° liceo classico: posti 15 (quindici);

2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);

c) posti 45 (quarantacinque) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti:

1) 3° liceo classico: posti 18 (diciotto);

2) 3° liceo scientifico: posti 27 (ventisette).

2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani

dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.

4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì, la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:

a) sono nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002, estremi compresi;

b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al 3° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico 2016-2017. Se hanno conseguito la predetta idoneita' in un precedente anno scolastico, saranno comunque ammessi al 3° anno del liceo classico o scientifico;

c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali allievi delle scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11.

2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento di personale militare, anche di futura pubblicazione - e' possibile presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita':

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta' dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica;

b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.

4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale. Se il predetto termine coincide con un giorno festivo, lo stesso sara' prorogato al giorno successivo. Data la minore eta' dei candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli allegati al bando.

Tale documento dovra' essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori, dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o dal tutore. Sara', altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia per immagine in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento in corso di validita' (fronte e retro in un unico file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittore/i, rilasciati/o da un'Amministrazione pubblica.

La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.

2. Gli Enti delegati alla gestione delle domande on-line sono, rispettivamente:

a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;

b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: Scuola navale militare «Francesco Morosini»;

c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

3. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare per l'inoltro della domanda. E' consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1.

4. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro di ogni domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa.

5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale.

6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.

7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito internet www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

8. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o del tutore;

b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica (anche di uno dei genitori esercente la potesta' o del tutore);

c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);

d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine di priorit  (1 e 2), entrambe le scuole. Se verra' omessa l'indicazione della seconda scuola, questa verra' considerata d'ufficio con priorit  2;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il corso di studi frequentato e l'Istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:

1) per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali;

2) per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell'arte.

I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto (indipendentemente dall'Istituto di provenienza) non preveda taluna delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (4 settembre 2017) o della data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi (nelle materie non svolte ovvero finalizzati al conseguimento dell'idoneit  all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la certificazione dell'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame integrativo entro i seguenti limiti temporali:

1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari;

2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) all'atto della presentazione alla prova di cultura generale;

3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) all'atto della presentazione agli accertamenti attitudinali;

g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto;

h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parit  di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovr  fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;

i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

9. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittore/e dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di cui al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assumono/assume la responsabilit  penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. L'Amministrazione difesa ha facolt  di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Comunicazioni con i concorrenti

1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento delle prove scritte o eventuali variazioni successive, calendario di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, ecc.), e in un'area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale saranno anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it.

3. I candidati potranno, entro il termine di scadenza previsto, annullare, modificare o aggiornare la propria domanda di partecipazione, relativamente a:

- a) corso di studi prescelto;
- b) ordine di priorit  delle sedi (per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- c) appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti;
- d) possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parit  di merito, nella graduatoria di ammissione.

4. Eventuali ulteriori comunicazioni non concernenti le dichiarazioni di cui al precedente comma potranno essere inviate anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it;

b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»:
m SCUOLANAV.concorso@marina.difesa.it;

c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it.

A tutti i messaggi di cui al presente comma dovr  essere allegata:

1) copia per immagine, in formato PDF o JPEG, della dichiarazione di cui al presente comma, sottoscritta dal candidato e controfirmata dai/dal genitori/e esercenti/e la potest  sul minore ovvero del tutore;

2) fatta eccezione per i messaggi inviati con PEC, copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido documento di identit  rilasciato da un'Amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del candidato e dei/del genitori/e esercenti/e la potest  sul minore ovvero del tutore.

Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato.

5. Resta a carico del candidato la responsabilit  circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.

Svolgimento dei concorsi

1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti:

- a) prova preliminare;
- b) accertamenti sanitari;
- c) accertamenti attitudinali;
- d) prove di educazione fisica;
- e) prova di cultura generale.

Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 4, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).

3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7

Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale in servizio:

- a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la

prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico;

- b) commissione per gli accertamenti sanitari;
- c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
- d) commissione per le prove di educazione fisica.

2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera

a) le commissioni saranno composte dal seguente personale dell'Esercito:

a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:

- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;

- due ufficiali superiori, membri;

- uno o piu' docenti o esperti di italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;

b) commissione per gli accertamenti sanitari:

- un ufficiale medico di grado non inferiore a colonnello, presidente;

- due ufficiali superiori medici, membri.

La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;

c) commissione per gli accertamenti attitudinali:

- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;

- un ufficiale perito selettore attitudinale ovvero un ufficiale psicologo, membro;

- un ufficiale psicologo, membro;

- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;

d) commissione per le prove di educazione fisica:

- un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;

- due ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.

3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera

b) le commissioni saranno composte dal seguente personale della Marina:

a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:

- il comandante della Scuola navale militare, presidente;

- due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri;

- uno o piu' docenti o esperti di italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;

b) commissione per gli accertamenti sanitari:

- un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;

- due ufficiali superiori medici, membri;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;

c) commissione per gli accertamenti attitudinali:

- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;

- due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori ufficiali specialisti in selezione attitudinale;

d) commissione per le prove di educazione fisica:

- un ufficiale superiore, presidente;

- due ufficiali, membri;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico.

4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le commissioni saranno composte dal seguente personale dell'Aeronautica:

a) commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:

- il Comandante della Scuola militare aeronautica, presidente;

- due ufficiali, membri;

- uno o più docenti o esperti di italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale;

- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto;

In caso di impossibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente della commissione sarà sostituito da altro ufficiale di grado non inferiore a colonnello.

b) commissione per gli accertamenti sanitari:

- un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente;

- due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti;

c) commissione per gli accertamenti attitudinali:

- un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;

- due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa, uno dei predetti membri potrà essere un funzionario sanitario psicologo dell'Amministrazione della difesa;

- un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;

d) commissione per le prove di educazione fisica:

- un ufficiale superiore, presidente;

- due ufficiali, membri;

- un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico.

Art. 8

Prova preliminare

1. La prova preliminare, consistente nella somministrazione di un questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento, avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), se il numero delle domande pervenute sara' superiore a:

a) concorso per l'ammissione alle scuole militari dell'Esercito: 256 per il liceo classico e 384 per il liceo scientifico;

b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare: 75 per il liceo classico e 240 per il liceo scientifico;

c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica: 90 per il liceo classico e 135 per il liceo scientifico.

2. La predetta prova si svolgera' nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:

a) il 27 aprile 2017 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una lettera compresa tra A e L e il 28 aprile 2017 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico il cui cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 09,30 e con presentazione entro le 08,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);

b) il 9, 10 e 11 maggio 2017 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico, presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);

c) il 4 maggio 2017 per gli aspiranti sia al liceo classico sia al liceo scientifico presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle ore 09,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

3. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale e consultabile, a puro titolo informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it. Con le medesime modalita' verra' reso noto il calendario di svolgimento della prova per i candidati del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).

4. Se in relazione al numero delle domande pervenute verra' ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei corsi di studi previsti per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra' inserito, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Per informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, il sito internet www.persomil.difesa.it.

5. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova, presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione pubblica, degli eventuali documenti di cui al precedente art. 4, comma 8, lettera f) e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente art. 1, comma 6.

6. Per ogni corso di studio interessato dalla prova preliminare verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.

7. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i

seguenti limiti numerici:

a) concorso per l'ammissione alle scuole militari dell'Esercito:

- i primi 256 per il liceo classico;
- i primi 384 per il liceo scientifico;

b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare:

- i primi 75 per il liceo classico;
- i primi 240 per il liceo scientifico;

c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica:

- i primi 90 per il liceo classico;
- i primi 135 per il liceo scientifico.

A tali accertamenti saranno, altresì, ammessi i concorrenti che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove.

8. I concorrenti potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012) ovvero consultare il sito internet www.persomil.difesa.it.

9. L'esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima di due giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento di detta prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del portale.

Art. 9

Accertamenti sanitari

1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:

a) dal 18 al 31 maggio 2017, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);

b) dal 5 al 24 giugno 2017, presso il Centro di selezione della marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);

c) dal 22 al 23 maggio 2017 per gli aspiranti al liceo scientifico e dal 24 al 25 maggio 2017 per gli aspiranti al liceo classico, presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'A.M. - viale Piero Gobetti 2 - Roma, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.persomil.difesa.it.

2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/Istituto nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) ed essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge:

a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:

1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;

2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la visita;

b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,

lettera a):

1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;

2) referto con data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBe, anti HCV;

3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine e metadone;

4) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all'esame prescelto dovranno, altresì, portare al seguito l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre 60 giorni;

5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;

c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c):

1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del proprio medico di fiducia (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)) o di stato di buona salute (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)) e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;

2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBe e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita;

3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi:

- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;

4) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi;

5) referto, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi precedenti la visita, di analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));

6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).

La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al G6PD e l'esame radiografico del torace) ovvero la difformità della stessa determinerà l'esclusione del concorrente.

3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, a pena di esclusione:

a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (60 giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;

b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni

calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positività al test di gravidanza, la commissione non procederà agli accertamenti sanitari e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare procederà a una nuova convocazione ai predetti accertamenti in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escluderà la concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.

A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sarà cura del candidato produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell'idoneità sanitaria quali allievi delle scuole militari:

a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:

- 1) visita cardiologica con ECG;
- 2) visita oculistica;
- 3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame audiometrico;

4) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al modello rinvenibile tra gli allegati al bando, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;

b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):

- 1) visita psicologica ed eventualmente psichiatrica;
- 2) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- 3) gli esami di cui al sottostante elenco:

- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- dosaggio del G6PD;

4) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematocitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma

mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;

c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c):

1) visita psichiatrica;

2) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

3) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

4) visita odontoiatrica (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));

5) valutazione dell'apparato locomotore (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b));

6) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c));

7) dosaggio del G6PD (solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)).

5. Il concorrente che ha presentato domanda per più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 può chiedere all'Ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4, con istanza il cui modello è rinvenibile tra gli allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i.

6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà per ogni concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale ovvero al tutore (o a persona da essi delegata).

7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:

a) esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;

b) esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali è prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle «note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita», purché ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'età dei soggetti). Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, per i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD, considerata la loro minore età, i genitori o il genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, il tutore, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli allegati al bando. La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori o il genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere la predetta dichiarazione, non oltre la data prevista per lo svolgimento della prova di cultura generale, presso i Centri/Istituto di cui al precedente comma 1, in relazione al concorso al quale i predetti

concorrenti stanno partecipando. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente articolo, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;

c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;

d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;

e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool;

f) privi di tatuaggi su qualsiasi parte del corpo se dai contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito alle istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze armate. Inoltre, per i soli candidati dei concorsi di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1, comma 1, non sono ammessi tatuaggi di alcun genere sulle parti del corpo visibili, rispettivamente, con l'uniforme di servizio estiva (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile) e con qualsiasi tipo di uniforme (con gonna e scarpe decolte' per il personale femminile) compresa quella ginnica.

8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti:

a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):

1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare;

2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sarà effettuata la verifica alle matassine colorate;

b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):

1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato ai sensi della normativa vigente in materia. L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;

2) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente.

c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) quelli stabiliti per la II classe di visita dal regolamento (UE) n. 1178/11 così come modificato dal regolamento (UE) n. 290/12 e relativi metodi accettabili di rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e apparati se più restrittivi di quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014.

9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al

precedente comma 8.

10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate:

- a) 4 luglio 2017, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- b) 30 giugno 2017, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
- c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione (entro il 3 luglio 2017), anche nei casi in cui siano richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un'adeguata valutazione medico-legale.

11. L'idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.

Art. 10

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti e, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 10. Gli accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività delle scuole militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata.

2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:

- a) dal 18 al 31 maggio 2017 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
- b) dal 5 al 24 giugno 2017 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
- c) dal 12 al 15 giugno 2017 per gli aspiranti al liceo scientifico e dal 19 al 22 giugno 2017 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" - viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.persomil.difesa.it.

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità, che è definitivo. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all'interessato

esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.

4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.

5. L'idoneità conseguita negli accertamenti attitudinali non darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.

Art. 11

Prove di educazione fisica

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di educazione fisica. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 1, qualora ritenuti idonei all'effettuazione delle stesse a cura della commissione per gli accertamenti sanitari.

2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa due giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2.

3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validità e non antecedente a un anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.

4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positività al test di gravidanza, la commissione non procederà all'effettuazione delle prove di educazione fisica, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato, la Direzione generale per il personale militare procederà a una nuova convocazione alle predette prove in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione ne darà notizia alla predetta Direzione generale che escluderà la concorrente dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.

5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti

esercizi:

- a) piegamenti sulle braccia;
- b) flessioni del busto dalla posizione supina.

6. Inoltre:

- a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani;
- b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
- c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani.

I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.

7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al 6 luglio 2017 (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) ovvero al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica (per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)). In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore.

8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Negli allegati citati al precedente comma 6 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

9. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui al prospetto rinvenibile tra gli Allegati al bando. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al

successivo art. 14.

10. In caso di giudizio di inidoneità per il mancato conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la commissione provvederà a comunicare l'esito della predetta prova all'interessato e al genitore esercente la potestà genitoriale ovvero al tutore.

Art. 12

Prova di cultura generale

1. I concorrenti che saranno giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle prove di educazione fisica, sosterranno la prova di cultura generale che avrà luogo, indicativamente, nelle date e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:

a) il 13 e il 14 luglio 2017, rispettivamente per gli aspiranti al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 09,30, con presentazione entro le 08,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);

b) il 20 luglio 2017 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima delle 09,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);

c) il 16 giugno 2017 per gli aspiranti al liceo scientifico e il 23 giugno 2017 per gli aspiranti al liceo classico presso la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell'Aeronautica 14 - Firenze, con inizio non prima delle 09,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).

Eventuali modifiche della sede o delle date di svolgimento di detta prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.persomil.difesa.it.

Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova di cultura generale anche i concorrenti che si troveranno nelle condizioni di cui al precedente art. 11, comma 7, per i quali non è stato ancora espresso alcun giudizio.

2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova (un'ora e mezza prima per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)), presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.

3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e accertamenti e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensì la «sospensione di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, nonché i concorrenti che sono stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 9, lettera f), dovranno ritenersi ammessi con riserva a sostenere la prova di cultura generale del concorso.

4. La prova di cultura generale consisterà nella somministrazione di un questionario di tipo culturale che verterà:

a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;

b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°

e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel già citato elenco rinvenibile tra gli allegati al bando.

5. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.

Art. 13

Titoli di preferenza

1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 14, si terrà conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:

a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato;

d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;

e) più giovani d'età.

I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso di uno o più dei predetti titoli dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il termine di presentazione delle domande stesse), a eccezione del possesso dei titoli di cui alle precedenti lettere d), primo periodo, e lettera e), che non dovrà essere dichiarato.

Art. 14

Graduatorie di merito

1. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1 che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno scolastico, entro cinque giorni dalla data di espletamento della prova di cultura generale dovranno inviare, con messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» (m SCUOLANAV.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (aerOSCUOLADOUHET.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o

al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2016-2017 alla classe superiore per la quale concorrono. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli di cui al precedente art. 12, comma 3 (che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre 2017 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, il superamento dell'esame integrativo ovvero il recupero delle carenze formative e la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti sopra indicati) saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che avranno riportato la «sospensione del giudizio» o che devono superare l'esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del:

a) concorso relativo all'ammissione alle scuole militari dell'Esercito per:

1) il liceo classico: i primi 64 (sessantaquattro) concorrenti idonei;

2) il liceo scientifico: i primi 96 (novantasei) concorrenti idonei;

b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per:

1) il liceo classico: i primi 15 (quindici) concorrenti idonei;

2) il liceo scientifico: i primi 50 (cinquanta) concorrenti idonei;

c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per:

1) il liceo classico: i primi 18 (diciotto) concorrenti idonei;

2) il liceo scientifico: i primi 27 (ventisette) concorrenti idonei.

3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli ammessi.

4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale ufficiale della Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, e, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito internet www.persomil.difesa.it.

Ammissione alle scuole

1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione avverrà mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).

2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 1 (Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teulie») secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorità 2.

3. Saranno considerati rinunciatori all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le modalità di cui al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che comunicheranno al comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni.

4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso (ovvero entro il 4 ottobre 2017), la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti così convocati in data successiva al 4 ottobre 2017 non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo l'incorporamento e successivamente alla predetta data del 4 ottobre 2017 non saranno ripianate. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata.

5. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria alcuna autenticazione;
- c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del dirigente scolastico dell'Istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla scuola militare;
- d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo;
- e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
- f) tessera sanitaria;
- g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
- h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali;
- i) qualora non presentato all'atto degli accertamenti sanitari referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).

Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverrà a cura dell'Istituto di assegnazione.

6. L'accertamento della regolarità della condotta morale e civile dei concorrenti sarà effettuato d'ufficio.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, provvederà a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate. I vincitori decadranno dai benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza della scuola militare. Si impegna, altresì, al pagamento della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'amministrazione della predetta scuola.

Art. 16

Esclusioni

1. L'Amministrazione potrà escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle scuole militari, nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il difetto dei requisiti verrà accertato durante il corso stesso.

Art. 17

Ordinamento degli studi

1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi del liceo scientifico, oltre all'insegnamento delle materie militari.

Durante l'intero periodo di permanenza presso la scuola non sarà consentito agli allievi di ripetere più di un anno.

2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terrà conto:

- a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
- b) delle doti intellettive;
- c) dell'attitudine fisica;
- d) del complesso delle qualità morali e di carattere.

Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di cui al presente comma avverrà dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e terrà conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati d'autorità dalla scuola militare.

Art. 18

Arruolamento

1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi esercita la potestà e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi dissenzienti saranno dimessi dalla scuola militare.

2. Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli Istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate.

3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento non si troveranno nelle condizioni di idoneità fisica per essere arruolati - sempreché possano riacquisirla in breve tempo - potranno permanere presso l'Istituto, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante della scuola militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneità fisica.

4. Il rinvio in famiglia degli allievi sarà disposto, su proposta del comandante della scuola, previo parere dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare e potrà essere adottato per:

- a) votazione insufficiente in attitudine militare;
- b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;
- c) perdita dei requisiti o dell'idoneità psico-fisica previsti dal bando di concorso;
- d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole scuole militari;
- e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta;
- f) se già ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.

5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenni o l'allievo stesso, se maggiorenne) potrà ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.

6. All'atto dell'allontanamento dalla scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che è stato rinvio in famiglia o al quale è stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta.

7. all'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, sarà consegnato, a cura della scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto statale dello stesso ordine.

8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.

Art. 19

Spese a carico delle famiglie

1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica le spese indicate nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.

2. Le famiglie degli allievi saranno altresì tenute al rimborso delle somme anticipate dall'amministrazione per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.

Art. 20

Dispensa totale o parziale dalla retta

1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.

2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.

I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico.

3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale:

a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purché abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;

b) per ogni scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.

4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresì, che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovra' essere comunicata immediatamente all'amministrazione.

5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con effetto retroattivo.

6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti:

a) per gli orfani di guerra o equiparati:

1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;

2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra;

b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio:

1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;

2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.

7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:

a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore o stato di servizio;

b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato: decreto di pensione del genitore.

8. Gli interessati, in alternativa, avranno facoltà di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. L'accertamento dell'identità degli istanti e della sussistenza del titolo che dà luogo al beneficio chiesto sarà effettuato a cura della Scuola di appartenenza. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sarà accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei comandi delle scuole militari che ne cureranno l'istruttoria.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto-legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale ammissione alle scuole, per le finalità concernenti la gestione del rapporto instaurato con l'amministrazione stessa.

2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché agli Enti previdenziali.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabili del trattamento sono, per ciascun concorso e ognuno per le parti di competenza, i comandanti degli enti indicati nel precedente art. 4, comma 2 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.

I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: Gerometta